



COMUNE DI NAPOLI

Deliberazione n. 12 del 25 marzo 2026

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: *Approvazione del nuovo testo del Regolamento sulla disciplina della liberalità e degli interventi di mecenatismo approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.77/2022.*

L'anno duemilaventisei, il giorno 25 del mese di marzo, nella Casa Comunale e, precisamente, nella Sala del Consiglio Comunale di via Verdi n. 35, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione.

A ciascun Consigliere è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune. Alla votazione risultano presenti o assenti i Consiglieri come di seguito riportato:

MANFREDI Gaetano	SINDACO	Assente	
1) AMATO Vincenza	PRESIDENTE	P	21) LANGE CONSIGLIO Salvatore
2) ACAMPORA Gennaro		P	22) LONGOBARDI Giorgio
3) ANDREOZZI Rosario		P	23) MAISTO Anna Maria
4) BASSOLINO Antonio		Assente	24) MARESCA Catello
5) BORRELLI Rosaria		Assente	25) MIGLIACCIO Carlo
6) BORRIELLO Ciro		P	26) MINOPOLI Roberto
7) BRESCIA Domenico		Assente	27) MUSTO Luigi
8) CARBONE Luigi		P	28) NUGNES Tommaso
9) CECERE Claudio		P	29) PAIPAIS Gennaro Demetrio
10) CILENTI Massimo		Assente	30) PALMIERI Domenico
11) CLEMENTE Alessandra		P	31) PALUMBO Rosario
12) COLELLA Sergio		P	32) PEPE Massimo
13) D'ANGELO Bianca Maria		Assente	33) RISPOLI Gennaro
14) D'ANGELO Sergio		P	34) SAGGESE Fiorella
15) ESPOSITO Aniello		Assente	35) SANNINO Pasquale
16) ESPOSITO Gennaro		P	36) SAVARESE d'Atri Walter
17) ESPOSITO Pasquale		P	37) SAVASTANO Iris
18) FLOCCO Salvatore		P	38) SIMEONE Gaetano
19) FUCITO Fulvio		P	39) SORRENTINO Flavia
20) GUANGI Salvatore		P	40) VITELLI Mariagrazia

Partecipano il Segretario Generale Monica Cinque, ed il Vice Segretario Generale Maria Aprea.

La Presidente Amato introduce la Deliberazione di Giunta Comunale n. 676 del 30/12/2025, di proposta al Consiglio, avente ad oggetto: *Approvazione del nuovo testo del Regolamento sulla disciplina della liberalità e degli interventi di mecenatismo approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.77/2022.*

Il provvedimento è stato trasmesso alla Commissione Cultura, Turismo e Attività Produttive ed alla Commissione Polizia Municipale e Legalità le quali, con i verbali rispettivamente n. 428 del 16/01/2026 e n. 440 del 15/01/2026, hanno rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio. Inoltre è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 88, comma 2, dello Statuto e dell'art. 32 del Regolamento delle Municipalità, anche a tutte le Municipalità e tra le stesse: il Consiglio della Municipalità 1, riunitosi in data 13/02/2026, con Deliberazione n. 3, ha espresso parere favorevole; il Consiglio della Municipalità 3, riunitosi in data 26/01/2026, con Deliberazione n. 1, ha espresso parere favorevole; il Consiglio della Municipalità 4, riunitosi in data 23/01/2026, con Deliberazione n. 4, ha espresso parere favorevole; il Consiglio della Municipalità 5, riunitosi in data 28/01/2026, con Deliberazione n. 3, ha espresso parere favorevole; il Consiglio della Municipalità 6, riunitosi in data 02/02/2026, ha espresso parere favorevole.

Risultano presenti il Ragioniere Generale, Claudia Gargiulo, ed il Dirigente del Servizio Contratti, Giusy Terracciano Ficca, per le attività di supporto tecnico.

La Presidente Amato cede la parola all'Assessore Teresa Armato per la relazione introduttiva.

L'Assessore Teresa Armato relaziona.

La Presidente Amato, constatata l'assenza di richieste di intervento, pone in votazione, per alzata di mano, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 676 del 30/12/2025, di proposta al Consiglio e, assistita dagli scrutatori – Gennaro Acampora, Salvatore Flocco ed Iris Savastano – con la presenza in Aula di n. 23 Consiglieri, i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, proclama il seguente esito:

Presenti e votanti: n. 23

Voti Favorevoli: n. 23

Voti contrari: //

Astenuti: //

in base all'esito dell'intervenuta votazione, all'unanimità dei presenti, il Consiglio

DELIBERA

l'approvazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 676 del 30/12/2025, di proposta al Consiglio, avente ad oggetto: *Approvazione del nuovo testo del Regolamento sulla disciplina della*

liberalità e degli interventi di mecenatismo approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.77/2022.

Si allega, quale parte integrante del presente provvedimento:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 676 del 30/12/2025, di proposta al Consiglio, composta da n. 12 pagine, progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante della proposta, composti da n. 24 pagine progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n. 1014L/2025/1 del 29/12/2025 (allegato n. 1).

Si dà atto che il contenuto della relazione dell'Assessore è riportato nel processo verbale della seduta, redatto ai sensi dell'art. 49, secondo comma, del Regolamento interno del Consiglio Comunale. Il processo verbale, repertoriato e conservato presso l'archivio informatico dell'Ente, è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Sedute consiliari", alla pagina della relativa seduta consiliare.

Si dà atto, inoltre, che tutta la documentazione afferente al presente provvedimento è conservata agli atti d'ufficio.

Il Responsabile dell'Area
Pasquale Del Gaudio

Il Vice Segretario Generale
Maria Aprea

Il Segretario Generale
Monica Cinque

La Presidente del Consiglio Comunale
Vincenza Amato

Deliberazione di C. C. n. 12 del 25/03/2026 composta da n. 4 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine n. 36 separatamente numerate.

Si attesta:

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 03/04/2026 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (comma 1, art. 124 del D.lgs. 267/2000).

Il Responsabile

Domenico Celone

Si attesta:

la conclusione della pubblicazione della presente Deliberazione all'Albo Pretorio per quindici giorni, (comma 1, art. 124 del D.lgs. 267/2000), comunicata con nota PG/2026/458309 del 20/4/2026 e l'entrata in vigore del Regolamento dal 18/04/2026

Il presente provvedimento viene assegnato ai servizi competenti attraverso per le procedure attuative:

AREA SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO CONTRATTI

PC: J. N. D'ARCO

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. _____ pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della Deliberazione di Consiglio comunale n. _____ del _____

divenuta esecutiva in data _____;

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. _____ pagine progressivamente numerate:

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente;

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati.

Il Funzionario Responsabile


Addi 18/4/2026

Il Responsabile dell'Area
Pasquale Del Gaudio

Pasquale Del Gaudio

ORIGINALE

Mod_fdgc_1_21



COMUNE DI NAPOLI

AREA: **SEGRETERIA GENERALE**SERVIZIO: **CONTRATTI****Proposta al Consiglio**ASSESSORATO: **SINDACO**

SG: 708 del 30/12/2025

DGC: 792 del 29/12/2025

Cod. allegati: 1014L_2025_01

Proposta di deliberazione prot. n° 01 del 29/12/2025

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 676

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO di approvazione del nuovo testo del Regolamento sulla disciplina della liberalità e degli interventi di mecenatismo approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.77/2022.

Il giorno 30/12/2025 , in modalità mista (Presenza/Videoconferenza) , convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° sette Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ASSESSORI(*):

Laura LIETO
(Vicesindaco)

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pier Paolo BARETTA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Antonio DE IESU

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Teresa ARMATO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Edoardo COSENZA

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Vincenzo SANTAGADA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Maura STRIANO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Emanuela FERRANTE

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Chiara MARCIANI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: *Vicesindaco Laura Lieto*Assiste il Segretario del Comune: *Monica Cinque*

Il Funzionario titolare di incarico
di elevata qualificazione

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta del Sindaco

Premesso che:

- con Deliberazione n. 77 del 15 dicembre 2022 del Consiglio Comunale, su proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 408 del 27/10/2022, al fine di valorizzare il tema della donazione e degli interventi a titolo gratuito in favore del Comune di Napoli, cercando di coglierne tutte le potenzialità connesse e, al contempo, evitando di incorrere nel rischio di eventi corruttivi, è stato approvato il Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo;
- con nota PG/2023/2071 del 2/1/2023 il Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi Consiliari ha comunicato l'avvenuta esecutività della delibera di C.C. n. 77 del 15.12.2022;
- la proposta di adottare il predetto Regolamento è stata frutto del lavoro sinergico che ha visto coinvolti, in particolare, il Dipartimento Segreteria Generale (Servizio Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa), il Dipartimento Cultura e Turismo e il Servizio Arredo Urbano;
- l'art. 3 del Regolamento ha individuato nell'ex Servizio Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa il servizio deputato a raccogliere le istanze dei privati, a verificare la completezza della documentazione e la corretta compilazione della modulistica e ad individuare l'ufficio comunale competente *ratione materiae*;
- il predetto Servizio Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa, al fine di fornire agli interessati le necessarie informazioni sugli adempimenti, le dichiarazioni sostitutive e la documentazione da allegare alle proposte di donazioni o di interventi di mecenatismo, in esecuzione della predetta Delibera di Consiglio, ha adottato la disposizione dirigenziale n. 3 del 26/1/2023 con la quale ha approvato l'apposita modulistica, da allegare alle istanze dei privati, distinta per ognuna delle fattispecie di liberalità e di mecenatismo ivi previste;
- con nota PG 285320 del 3/4/2023, inoltre, il suddetto Servizio, per assicurare uniformità di applicazione alle procedure previste dal Regolamento, ha adottato le istruzioni operative;
- tra le novità introdotte con il Regolamento in parola, figurano l'aver previsto la pubblicazione annuale di un prospetto riassuntivo delle liberalità ricevute, l'aver inserito una procedura specifica sia per le accettazioni delle donazioni che per le istanze aventi ad oggetto interventi di mecenatismo, indicando i casi in cui occorre il passaggio in Giunta o in Consiglio Comunale, l'aver aggiunto la necessità di provvedere alla pubblicazione di avvisi pubblici nonché l'aver chiarito, in base alle diverse fattispecie, quando procedere alla stipula di contratti e/o convenzioni;
- con Deliberazione n. 185 del 31 maggio 2023 la Giunta Comunale ha approvato il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e organigramma del Comune di Napoli con cui, al punto 2), è stato approvato l'allegato B contenente il nuovo organigramma del Comune di Napoli e, al punto 3), è stato demandato al Direttore Generale di procedere alla definizione dell'articolazione di dettaglio della macrostruttura dell'Ente;
- in attuazione di quanto previsto dal citato punto 3) della deliberazione n. 185 del 31 maggio 2023, con disposizione del Direttore Generale n. 17 del 19 giugno 2023, si è proceduto all'individuazione dei Servizi interni alle Aree in relazione alle specifiche esigenze organizzative;
- con disposizione del Direttore Generale n. 47 del 28.7.2023 sono state attribuite le funzioni, le materie e le attività di competenza dell'Area Segreteria Generale, ivi comprese quelle pertinenti al Servizio Contratti cui sono confluite le funzioni, prima spettanti al Servizio Controlli successivi di Regolarità Amministrativa, in materia di "*Adempimenti previsti dal Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo*";
- il predetto Servizio Contratti ha istruito dal luglio 2023 ad oggi circa cento pratiche afferenti al

Regolamento in oggetto, indice del grande successo che ha riscosso presso i cittadini la possibilità di contribuire attivamente all'arricchimento dell'Amministrazione comunale.

Considerato che:

- il D.Lgs 36/2023, successivamente integrato con il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, ha modificato il D.Lgs 50/2016 (cd. *Codice dei Contratti Pubblici*), introducendo delle disposizioni specifiche anche con riguardo ai contratti gratuiti e alle donazioni;
- l'articolo 8 del predetto decreto legislativo rubricato "*Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito*", in particolare, ha sancito il principio di autonomia contrattuale, riconoscendo alla P.A. la generale capacità negoziale e, dunque, la possibilità nell'ambito della sua attività contrattuale, di stipulare tutti i contratti, anche gratuiti e atipici. Il comma 3, in armonia con il principio di cui al comma 1, ha introdotto una disciplina relativa ai contratti di donazione, che consente alle Pubbliche Amministrazioni di ricevere per atto di liberalità, senza obbligo di gara, a condizione che l'acquisizione del bene o della prestazione sia conforme all'interesse pubblico perseguito o, comunque, all'interesse della collettività;
- il comma 2 del sopra citato art. 8 ha, inoltre, previsto che "*Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso*";
- l'art. 13, comma 2, D.Lgs 36/2023 ha stabilito che "*le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto*". Tuttavia, l'ANAC, con il comunicato del 5 giugno 2024, ha precisato che la previsione di esclusione non può dirsi incondizionata, dovendo trovare comunque applicazione i principi generali, anche di matrice comunitaria, che regolano l'operato delle stazioni appaltanti nel settore dell'evidenza pubblica e dell'utilizzo di risorse pubbliche. Orientamento che trova conforto anche nell'art. 13, comma 5 del D.Lgs 36/2023 in base al quale "*l'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3*";
- con l'art. 56, comma 2, del citato D.Lgs 36 è stata prevista, inoltre, la non applicazione delle disposizioni del codice relative ai settori ordinari nel caso in cui "*un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto degli articoli 94, 95 e 98*";
- con specifico riferimento ai beni culturali, l'art. 134 del predetto Decreto, rubricato "*Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato*", nel rinviare a quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ha statuito che "*l'amministrazione può stipulare contratti gratuiti, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del codice, ferme restando le prescrizioni dell'amministrazione preposta alla loro tutela in ordine alla progettazione e all'esecuzione delle opere e delle forniture e alla direzione dei lavori e al loro collaudo*". Tale previsione normativa va letta in combinato con quanto già disciplinato, per il cd. *art bonus*, dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i., conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 - Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;
- successivamente all'adozione del Regolamento, sono intervenute una serie di pronunce giurisprudenziali che hanno meglio delineato i caratteri della donazione modale (v. *Cassazione 8875/2024*) e chiarito la portata degli artt. 769 e 782 del cod. civ. sulla forma del contratto di

donazione (v. *Cass. civ., Sez. II, Sent. 24/01/2024, n. 2360*);

- con Atto del Presidente del 22/10/2025, confermando il precedente atto del 19/11/2021, l'ANAC ha definitivamente precisato che un Comune non può accettare la donazione di un progetto se questo implica poi, in caso di utilizzo, il pagamento di parcelle a favore dei progettisti;
- con comunicato del Presidente del 24 maggio 2024, l'ANAC ha indicato le regole di trasparenza che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a rispettare in caso di stipula di contratti gratuiti.

Tenuto conto che:

- da un punto di vista di inquadramento giuridico della fattispecie, occorre distinguere tra contratti gratuiti, liberalità e donazioni. Come chiarito dalla *giurisprudenza (ex multis Cass. civ., sez. II, sent. n. 24866, 23 novembre 2006)*, infatti, i negozi gratuiti, rappresentano il *genus* nel quale è possibile collocare tutte quelle manifestazioni di volontà negoziale che, pur comportando un sacrificio economico solo a carico di una delle parti, difettano dello spirito di liberalità. Non ogni atto a titolo gratuito è necessariamente liberale. Viceversa, tutte le liberalità sono gratuite, e per questo, si può affermare che esse sono una *species* del *genus* negozi gratuiti. La donazione, invece, comprende in sé ambedue i caratteri della gratuità e della liberalità, in quanto il donante non riceve un corrispettivo, così come accade per i negozi gratuiti, ed il suo unico intento è l'arricchimento del donatario cui corrisponde il depauperamento del proprio patrimonio.

Ritenuto che:

- sul tema delle donazioni in favore delle PPAA è intervenuta anche l'ANAC che con FAQ dell'8.4.2025 ha rappresentato che le stesse, ai sensi dell'art. 8, co. 3, del D.Lgs. 36/2023, rientrano nell'area di rischio generale "*Contratti pubblici*" tale per cui occorre che le Pubbliche Amministrazioni programmino, quali possibili misure di prevenzione, idonee a garantire imparzialità e trasparenza in tutte le procedure afferenti alla fase di selezione, accettazione e successiva gestione dei beni donati: l'adozione di un regolamento che disciplini gli aspetti attuativi dell'acquisizione di beni o prestazioni assicurandone la pubblicazione nella sezione "*Amministrazione trasparente*" sottosezione "*Atti generali*" ai sensi dell'art. 12, d.lgs. 33/2013; la sottoscrizione di atti convenzionali ispirati a trasparenza e parità di trattamento con gli operatori economici che effettuano donazioni; l'elaborazione di un prospetto riassuntivo delle liberalità ricevute da pubblicare su base semestrale/annuale sul sito istituzionale dell'ente, nella sottosezione "*Altri contenuti*" – "*Dati ulteriori*" della sezione "*Amministrazione Trasparente*" provvedendo all'anonimizzazione dei dati personali; la pubblicazione di avvisi o inviti;
- tutte le misure richieste dall'ANAC sono state, già nel 2022, previste nella prima formulazione del Regolamento adottato dal Comune di Napoli;
- il Servizio Contratti, nel corso di questi ultimi anni, ha gestito l'istruttoria preliminare afferente a tutte le pratiche di donazioni/mecenatismi pervenute e, nell'ambito dell'esperienza maturata sul campo, intende farsi parte attiva e proporre la revisione del Regolamento in oggetto;
- la proposta di modifica intende, comunque, andare nel senso di rimanere fedeli alla ratio originaria che ha portato all'adozione del Regolamento in parola, ovvero quella di promuovere il principio di sussidiarietà orizzontale, in attuazione degli articoli 118, comma 5 e 117, comma 6 della Costituzione ed incentivare le erogazioni liberali da parte dei privati senza incorrere in eventi corruttivi. Lo scopo ultimo delle modifiche proposte è quello di migliorare e rafforzare alcuni aspetti del Regolamento, fermi restando i punti individuati dall'ANAC quali possibili misure di prevenzione dell'anticorruzione di cui il Comune ha già rappresentato un esempio virtuoso;
- la suddetta proposta di modifica, nasce, quindi, dalla duplice esigenza di adeguare la previsione regolamentare alla nuova normativa in tema di Contratti Pubblici, come modificata con D.Lgs 36/2023

e ss.mm.ii e agli intervenuti aggiornamenti giurisprudenziali e orientamenti dell'ANAC, nonché di risolvere talune difficoltà operative incontrate nella fase di attuazione del suddetto Regolamento e dare seguito alla nuova articolazione dei Servizi dell'Amministrazione Comunale;

- il predetto Servizio Contratti, intende confermare la modalità operativa già utilizzata nel 2022 di provvedere all'aggiornamento delle istruzioni operative e della modulistica pubblicate sul sito Amministrazione Trasparente/Dati Ulteriori/Donazioni e Mecenatismo, per renderle aderenti alle modifiche proposte.

Dato atto che:

- con nota del Servizio Contratti PG 1152176 dell'11.12.2025, al fine di dare seguito all'iter stabilito per la definizione di nuovi regolamenti o di revisione/aggiornamento di quelli vigenti con note del Capo di Gabinetto PG 402604 del 23/5/2022 e PG 482498 del 22/6/2022, si è chiesta l'attivazione del gruppo di lavoro, trasmettendo il nuovo testo del Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo, precedentemente approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 77/2022, unitamente alla Relazione Illustrativa;

- con nota PG 1171385 del 16.12.2025 il Capo di Gabinetto ha attivato il relativo tavolo tecnico;

- con nota PG 1177687 del 18/12/2025 la Responsabile dell'Area Segreteria Generale, ha convocato il Servizio Contratti nonché i referenti individuati per l'Area Direzione Generale, l'Area Gabinetto del Sindaco, l'Area Ragioneria, l'Area Avvocatura, l'Area Cultura, il Servizio Edilizia Monumentale e Beni Culturali per procedere all'esame della bozza del regolamento;

- acquisiti tutti i suggerimenti e i contributi prodotti e chiusi, dunque, i lavori del tavolo tecnico, si è addivenuti al testo di Regolamento revisionato in allegato corredato dalla Relazione Illustrativa che evidenzia le motivazioni a sostegno delle modifiche proposte.

Visti:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 15 dicembre 2022 di approvazione del Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 4/3/2025 di approvazione del PIAO 2025/2027;

- il codice civile, in particolare gli articoli 587 e ss. e 769 e ss.;

- la legge 241/1990;

- il DPR 445/2000;

- il D.Lgs 42/2004;

- la legge 190/2012;

- il DL n. 83/2014 convertito con modificazioni in legge n. 106/2014;

- il D.Lgs 36/2023, con particolare riferimento agli artt. 8, 13, 56 e 134.

Attestato che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., degli artt. 13 comma 1 lett. b) e 17, comma 2 lett. a) del vigente "Regolamento del sistema dei Controlli Interni", approvato con deliberazione di G.C. n. 4 del 28/02/2013;

- l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini di eventuali ipotesi di conflitto ex art. 6 bis della L. n. 241/90, introdotto con L. n. 190/2012 (art. 1, comma 41), è stata espletata dalla dirigenza che lo sottoscrive;


- il presente provvedimento e i suoi allegati non contengono dati personali.

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine ventiquattro progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n. 1014L/2025/1 del 29/12/2025 :

- All_Nuova Versione - Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo culturale;
- All_Relazione Illustrativa.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



Con voti UNANIMI,


DELIBERA

PROPORRE AL CONSIGLIO:

1. Approvare il nuovo testo del Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo culturale unitamente alla Relazione Illustrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Demandare al Servizio Contratti la predisposizione e l'adozione di apposita modulistica aggiornata e delle relative istruzioni operative.

(**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.



IL SINDACO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO




VISTO: PER IL RESPONSABILE DI AREA
IL DIRIGENTE VICARIO



IL SEGRETARIO GENERALE
Monica C...





COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 1 DEL 29/12/2025, AVENTE AD OGGETTO: Proposta al Consiglio di approvazione del nuovo testo del Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 77/2022.

Il Dirigente del Servizio Contratti esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Addi,

IL DIRIGENTE
[Handwritten Signature]


Proposta pervenuta all'Area Ragioneria il 29/12/2025 e protocollata con il n. D.Ce. (2025) / 792 ;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

.....
allep
.....
.....

Addi, 29/12/2025

IL RAGIONIERE GENERALE
[Handwritten Signature]



COMUNE DI NAPOLI

Area Ragioneria
Servizio Gestione Bilancio

Oggetto : Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000.
Proposta al Consiglio prot. n. 1 del 29.12.2025 DGC 792 del 29.12.2025.
Area Segreteria Generale – Servizio Contratti

La proposta di deliberazione in esame propone di approvare il nuovo testo del Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.77/2022.

Si rappresenta ad ogni buon conto che le donazioni di beni mobili, universalità di beni mobili, le eredità, gli interventi di mecenatismo, il comodato a titolo gratuito di cose mobili o immobili incrementano il Patrimonio dell'Ente e pertanto devono essere riportati una volta acquisiti nel Conto Patrimoniale dell'Ente e sono soggetti ad iscrizione nell'inventario.

Per quanto attiene alle donazioni di denaro di cui all'art.6 del Regolamento il relativo importo deve essere iscritto e accertato in Bilancio, iscrivendo al contempo la relativa spesa se l'importo è destinato a specifica finalità.

Per quanto attiene alle donazioni non in denaro è necessaria, da parte della Dirigenza competente per materia, come riportato nel Regolamento in esame, una verifica preliminare della compatibilità economica della donazione tenendo conto anche dei costi da sostenere per la gestione e manutenzione dei beni e delle opere donate. In ogni caso le spese dovranno essere contenute nei limiti degli stanziamenti del Bilancio di Previsione a tanto destinati.

Con le precisazioni sopra indicate si esprime parere di regolarità contabile favorevole

Napoli, 29.12.2025

Per Il Ragioniere Generale
dott. ssa Claudia Gargiulo
Claudia Gargiulo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 1 DEL 29/12/2025

SERVIZIO CONTRATTI

PERVENUTA ALLA SEGRETERIA GENERALE IN DATA 30/12/2025

SG 708 – Proposta al Consiglio comunale di approvazione del nuovo testo del Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo.

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con il provvedimento in esame, oggetto di lettera d'urgenza, si intende proporre al Consiglio comunale l'approvazione del nuovo testo del Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo.

Si intende, altresì, proporre al Consiglio di demandare al Servizio Contratti la predisposizione e l'adozione di modulistica aggiornata e di istruzioni operative.

- ATTESTAZIONI DELLA DIRIGENZA RICAVABILI DALLE PREMESSE

Dalla parte narrativa emerge che l'esigenza di approvazione del nuovo testo del Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 77/2022, *“nasce... [...] ...dalla duplice esigenza di adeguare la previsione regolamentare alla nuova normativa in tema di Contratti Pubblici, come modificata con D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii e agli intervenuti aggiornamenti giurisprudenziali e orientamenti dell'ANAC, nonché di risolvere talune difficoltà operative incontrate nella fase di attuazione del suddetto Regolamento e dare seguito alla nuova articolazione dei Servizi dell'Amministrazione Comunale”*.

Nello specifico, la dirigenza rappresenta che, nell'ambito dell'esperienza maturata con l'espletamento delle attività di gestione dell'istruttoria preliminare relativa alle pratiche pervenute in materia, il Servizio Contratti *“intende farsi parte attiva e proporre la revisione del Regolamento in oggetto”*.

Quanto all'iter procedurale seguito a tal fine, la dirigenza dichiara che:

- *“con nota del Servizio Contratti... [...] ...si è chiesta attivazione del gruppo di lavoro, trasmettendo il nuovo testo del Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo, precedentemente approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 77/2022, unitamente alla Relazione Illustrativa”*;
- attivato il tavolo tecnico dal Capo di Gabinetto, *“la Responsabile dell'Area Segreteria Generale, ha convocato il Servizio Contratti nonché i referenti individuati per l'Area Direzione Generale, l'Area Gabinetto del Sindaco, l'Area Ragioneria, l'Area Avvocatura, l'Area Cultura, il Servizio Edilizia Monumentale e Beni Culturali per procedere all'esame della bozza del regolamento”*;
- acquisiti tutti i contributi prestati dai partecipanti al tavolo tecnico, chiusi i lavori, si è addivenuti al testo definitivo, così come allegato alla proposta in analisi, cui si allega anche la Relazione Illustrativa che mette in evidenza le motivazioni a sostegno delle modifiche proposte.

- PARERI EX ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: *favorevole*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: *favorevole*

Nell'esprimere parere di regolarità contabile favorevole, il Ragioniere Generale formula le seguenti precisazioni: *“Si rappresenta ad ogni buon conto che le donazioni di beni mobili, universalità di beni mobili, le eredità, gli interventi di mecenatismo, il comodato a titolo gratuito di cose mobili o immobili incrementano il Patrimonio dell'Ente e pertanto devono essere riportati una volta acquisiti nel Conto Patrimoniale dell'Ente e sono soggetti ad iscrizione nell'inventario.*

Per quanto attiene alle donazioni di denaro di cui all'art. 6 del Regolamento il relativo importo deve essere iscritto e accertato in Bilancio, iscrivendo al contempo la relativa spesa se l'importo è destinato a specifica finalità.

Per quanto attiene alle donazioni non in denaro è necessaria, da parte della Dirigenza competente per materia, come riportato nel Regolamento in esame, una verifica preliminare della compatibilità economica della donazione tenendo conto anche dei costi da sostenere per la gestione e manutenzione dei beni e delle opere donate. In ogni caso le spese dovranno essere contenute nei limiti degli stanziamenti del Bilancio di Previsione a tanto destinati.”.

- QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Sul punto si richiama il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, che, ai commi 1 e 3 dell'art. 8, stabilisce che “1. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge... [...] ...3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.”.

- DISCIPLINA INTERNA (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI)

L'approvazione del nuovo testo del *Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo* risponde all'esigenza di adeguare il testo precedentemente approvato con deliberazione consiliare n. 77/2022 alla nuova normativa sui contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 36/2023, e ss.mm.ii, e agli orientamenti giurisprudenziali e dell'ANAC, al fine pure di risolvere alcune criticità operative incontrate nella fase di attuazione del precedente Regolamento.

- PRONUNCE DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA/CONTABILE O DELL'ANAC DI INTERESSE CON RIFERIMENTO AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DELIBERATIVA

In risposta ad una FAQ del giorno 08/04/2025, l'ANAC ha affermato che “*le donazioni ricevute da privati ai sensi dell'art. 8, co. 3, del d.lgs. 36/2023 rientrano nell'area di rischio generale “Contratti pubblici” e, pertanto, occorre programmare misure di prevenzione nella sottosezione “Anticorruzione e trasparenza” del PIAO o nel PTPCT idonee a garantire imparzialità e trasparenza in tutte le procedure afferenti alla fase di selezione, accettazione e successiva gestione dei beni donati.”.*

Inoltre, l'Anac, con riferimento alla specificazione delle misure di prevenzione suddette, poste a presidio e tutela dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, ha affermato quanto segue:

“*L'amministrazione può valutare di programmare come misure di prevenzione:*

- *l'adozione di un regolamento che disciplini gli aspetti attuativi dell'acquisizione di beni o prestazioni senza esborso di somme di denaro (quali requisiti di ammissibilità della donazione, eventuali profili di conflitto d'interesse e relative misure di prevenzione) e assicurarne la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Atti generali”;*
- *la sottoscrizione di atti convenzionali ispirati a trasparenza e parità di trattamento con gli operatori economici che effettuano donazioni;*
- *l'elaborazione di un prospetto riassuntivo delle liberalità ricevute da pubblicare su base semestrale/annuale sul sito istituzionale dell'ente, nella sottosezione “Altri contenuti” – “Dati ulteriori” della sezione “Amministrazione Trasparente” provvedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti;*
- *la pubblicazione degli avvisi/inviti con cui l'amministrazione manifesta l'esigenza di acquisire beni o prestazioni da parte del privato in virtù dell'art. 8, co. 3 del codice dei contratti”.*

Sul punto, la dirigenza chiarisce che “*tutte le misure richieste dall'ANAC sono state, già nel 2022, previste nella prima formulazione del Regolamento adottato dal Comune di Napoli”.*


- CONSIDERAZIONI FINALI

È allegata alla proposta deliberativa una relazione illustrativa ed esplicativa del nuovo testo regolamentare proposto all'approvazione del Consiglio comunale.

Attiene alla dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del TUEL, l'esercizio del potere di vigilanza e controllo sull'azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto.

Spettano all'Organo deliberante le valutazioni e le determinazioni conclusive, tenuto conto che la potestà regolamentare è tipica espressione dell'attività di governo dell'Ente, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del D. Lgs. n. 267/2000, in cui si sancisce l'autonomia regolamentare degli enti locali da esercitarsi *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto”*.

Monica Cinque


Visto:
Il Sindaco



Deliberazione di Proposta al Consiglio n. 676... del 30/12/2025... composta da n. 12... pagine progressivamente numerate;

nonché da allegati come descritti nell'atto.*


*Barrare, a cura del Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 8/1/2026 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D. Lgs. 267/2000).
- Dell'avvenuta pubblicazione del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio Comunale.

**Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione**



ITER SUCCESSIVO

Alla Segreteria del Consiglio Comunale in data _____ viene consegnata la cartellina originale della presente deliberazione affinché, prelevando dall'Albo Pretorio l'atto pubblicato, sia ricomposto integralmente il provvedimento da porre all'esame del Consiglio Comunale.

Segreteria del Consiglio Comunale

Firma per ricevuta

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Proposta al Consiglio n..... del

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

**Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione**

.....



Area Segreteria Generale
Servizio Contratti

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELLE LIBERALITÀ E DEGLI INTERVENTI DI MECENATISMO CULTURALE

INDICE

CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI	<i>Pag. 3</i>
Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità	<i>Pag. 3</i>
Art. 2 - Definizioni	<i>Pag. 3</i>
CAPO II – DONAZIONI, EREDITA' E LEGATI	<i>Pag. 4</i>
SEZIONE I – DONAZIONI	<i>Pag. 4</i>
Art. 3 – Oggetto, soggetti e disposizioni procedurali	<i>Pag. 4</i>
Art. 4 - Beni mobili, mobili registrati e universalità di mobili	<i>Pag. 5</i>
Art. 5 - Opere d'arte	<i>Pag. 6</i>
Art. 6 - Somme di denaro	<i>Pag. 6</i>
Art. 7 - Donazioni obbligatorie	<i>Pag. 6</i>
Art. 8 - Donazione di diritti su beni immobili	<i>Pag. 7</i>
Art. 9 – Donazioni modali	<i>Pag. 7</i>
Art. 10 - Contratto di donazione	<i>Pag. 8</i>
SEZIONE II – ISTITUZIONE DI EREDE E LEGATO	<i>Pag. 8</i>
Art. 11 - Eredità e legati testamentari	<i>Pag. 8</i>
Art. 12 – Procedimento	<i>Pag. 8</i>
CAPO III –MECENATISMO CULTURALE	<i>Pag. 9</i>
Art. 13 - Mecenateismo culturale e art bonus	<i>Pag. 9</i>
Art. 14 - Procedura	<i>Pag. 10</i>

*Servizio Contratti - Area Segreteria Generale - Palazzo San Giacomo 80133 – Napoli - 081 7954501
mail: servizio.contratti@comune.napoli.it – pec: servizio.contratti@pec.comune.napoli.it*

Art. 15 - Convenzione	<i>Pag. 11</i>
Art. 16 - Canone Unico	<i>Pag. 12</i>
Art. 17 - Modalità di ringraziamento e Albo dei Mecenati	<i>Pag. 12</i>
CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI	<i>Pag. 12</i>
Art. 18 – Contratti gratuiti	<i>Pag. 12</i>
Art. 19 - Tempi procedimentali	<i>Pag. 13</i>
Art. 20 - Trasparenza	<i>Pag. 13</i>
Art. 21 - Trattamento dati personali	<i>Pag. 13</i>
Art. 22 - Normativa di rinvio	<i>Pag. 14</i>
Art. 23 - Entrata in vigore	<i>Pag. 14</i>

CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, in conformità a quanto disposto dal codice civile - Titolo III, articoli 587 e ss. e Titolo V, articoli 769 e ss:

- il procedimento di accettazione e gli adempimenti conseguenti alle donazioni aventi ad oggetto beni mobili, universalità di mobili, beni mobili registrati, somme di denaro, diritti reali su beni immobili, obbligazioni di fare;
- il procedimento volto ad attivare le necessarie procedure nel caso in cui, per disposizione testamentaria, il Comune di Napoli sia istituito erede per la totalità o per quota parte del patrimonio del de cuius, ovvero legatario;
- la procedura da seguire nel caso di proposte da parte dei soggetti terzi in favore dell'Amministrazione comunale, di realizzazione di altri interventi da effettuarsi, a titolo gratuito e/o a puro titolo di mecenatismo culturale.

2. Nel precipuo rispetto della legge n. 190/2012, il Comune di Napoli riconosce l'alto valore delle erogazioni liberali e delle donazioni e intende, al contempo, impedire che dalle stesse possano derivare eventi corruttivi.

3. Non sono accettabili donazioni, eredità, legati testamentari o atti di mecenatismo culturale che si pongano in palese contrasto con i valori costituzionali, le finalità del presente Regolamento e dello Statuto comunale. È, in ogni caso, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di valutare le istanze pervenute rispetto all'interesse pubblico, alla sostenibilità in termini economici, anche tenendo conto delle eventuali spese di manutenzione e gestione da sostenere nel medio-lungo periodo, e organizzativi, all'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

4. Fuoriescono dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:

- le sponsorizzazioni - erogazioni suscettibili di produrre vantaggio patrimoniale per il soggetto erogante in termini di immagine pubblicitaria;
- le attività di volontariato;
- le opere di street art.

5. Le norme del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, ai contratti gratuiti.

6. Le donazioni afferenti al verde pubblico, vengono indirizzate direttamente al Responsabile dell'Area Ambiente per le valutazioni di competenza.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) Donazione: il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione;
- b) Contratto gratuito: il contratto in cui l'obbligo di prestazione o i sacrifici economici gravano solo su una o alcune delle parti contraenti;

- c) Altri atti di liberalità: atti di liberalità, diversi dalle donazioni, che consistono nell'arricchimento di una parte con contestuale impoverimento dell'altra parte in assenza di un obbligo giuridico che lo imponga (es. donazioni indirette e liberalità d'uso);
- d) Donante: il soggetto, pubblico o privato, sia esso persona fisica o giuridica, purché in possesso dei requisiti di legge per donare ai sensi dell'art. 774 cod. civ. e della capacità a contrarre con la PA;
- e) Donatario: soggetto beneficiario della donazione, Comune di Napoli;
- f) Testamento: atto giuridico con il quale una persona dispone in forma scritta delle proprie sostanze, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte;
- g) Accettazione con beneficio d'inventario: modalità di accettazione che consente di tenere distinti il patrimonio del defunto e quello dell'erede, cosicché l'erede non potrà essere tenuto a pagare i debiti del de cuius oltre quanto abbia ricevuto per effetto della successione;
- h) Legato: disposizione testamentaria che attribuisce in favore del destinatario diritti patrimoniali determinati e non la totalità del patrimonio ereditario ovvero una quota dello stesso, e di ogni altro onere a lui imposto soltanto entro i limiti del valore della cosa legata;
- i) Mecenatismo culturale: elargizione, ad opera di benefattori privati (persone fisiche o giuridiche, enti di diritto privato, fondazioni, comitati o associazioni) detti, appunto, mecenati, di erogazioni liberali in denaro ovvero di interventi a favore e a sostegno della cultura, senza la previsione di obblighi di controprestazione in capo al beneficiario e riconoscimenti di natura economica;
- l) Capacità a contrarre con la PA: capacità risultante dalla dichiarazione sostitutiva, con la quale il soggetto che intende donare o effettuare interventi a titolo di mecenatismo culturale attesta che non sono in corso e non sono state applicate misure che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

CAPO II – DONAZIONI, EREDITA' E LEGATI

SEZIONE I – DONAZIONI

Art. 3 – Oggetto, soggetti e disposizioni procedurali

1. I soggetti privati, in forma singola o associata, e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, possono manifestare, con formale istanza scritta, la volontà di donare all'Amministrazione comunale i beni e le altre utilità indicati nell'art. 1, co. 1. Nello specifico, l'erogazione liberale a favore del Comune può consistere nella donazione dei suddetti beni senza vincoli od oneri particolari (*cd. donazione libera*) ovvero con apposizione da parte del donante di uno scopo e/o condizione predeterminati (*cd. donazione modale*), nonché nella donazione che risulta dall'assunzione di un'obbligazione di fare (promessa), in capo al donante, che ha per oggetto la prestazione di una fornitura e/o di un servizio o la realizzazione di un'opera pubblica (*cd. donazione obbligatoria*).

2. Possono effettuare donazioni le persone fisiche in possesso della piena capacità di disporre e non è ammessa la rappresentanza. Le persone giuridiche, hanno capacità di donare, solo se ciò è ammesso nel loro statuto o nell'atto costitutivo.

3. L'istanza redatta sull'apposita modulistica predisposta dal Servizio Contratti e pubblicata nella sezione dedicata del sito Amministrazione Trasparente, viene datata e sottoscritta dal donante/mecenate e, unitamente all'autodichiarazione sulla capacità a contrarre, viene indirizzata a mezzo PEC al Comune di Napoli, Area Segreteria Generale, Servizio Contratti.

4. Il predetto Servizio, verificata la completezza della documentazione e la corretta compilazione della modulistica, individua ratione materiae l'ufficio comunale competente, inserendo, in copia per conoscenza, il Segretario Generale e il Vicesegretario Generale. L'ufficio competente è preposto all'istruttoria della pratica. Possono essere individuati anche più Servizi competenti, sentito il Direttore Generale.

5. L'ufficio competente valuta le istanze pervenute, con tutta la documentazione allegata, verificandone la fattibilità tecnico, giuridica ed economica in particolare sotto i seguenti profili:

- liceità;

- compatibilità della donazione con l'interesse pubblico, anche in relazione alle attività in corso e a quelle programmate dal Servizio interessato, nonché agli oneri di carattere organizzativo rispetto all'entità della donazione;

- assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, tra il Comune di Napoli e il donante.

Art. 4 - Beni mobili, mobili registrati e universalità di mobili

1. In caso di beni mobili, nell'istanza e negli eventuali allegati, viene puntualmente indicato il bene oggetto di donazione, con la descrizione delle caratteristiche, la dichiarazione con cui il donante attesta che il bene è di sua proprietà, il valore commerciale stimato del bene e l'eventuale modicità o meno del valore del bene donato, anche in considerazione delle condizioni economiche del donante stesso, ai sensi dell'art. 783 del Codice Civile.

2. Compatibilmente con i limiti imposti dalla normativa vigente, possono formare oggetto di donazione anche i beni mobili registrati e le universalità di mobili.

3. Ricevuta la proposta di donazione, il dirigente dell'ufficio competente provvede all'individuazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 per le conseguenti attività istruttorie. L'istruttoria è finalizzata, tra l'altro, all'acquisizione di tutti i pareri eventualmente necessari e alla accettazione della liberalità con disposizione dirigenziale.

4. Fermo restando il procedimento di cui al comma precedente, l'accettazione della donazione di beni mobili e universalità di mobili del valore uguale o superiore a € 40.000,00, ovvero l'accettazione della donazione avente ad oggetto beni mobili registrati, viene disposta con deliberazione di Giunta comunale.

5. Sarà compito dell'ente procedere agli aggiornamenti inventariali come per legge.

6. Per quanto riguarda la donazione di arredi urbani, la stessa dovrà intendersi comprensiva di posa in opera nonché di idonea documentazione tecnica da presentarsi a cura del donante

per mezzo di un tecnico di fiducia. Sarà preferita la donazione di un insieme di arredi, di tipo omogeneo, rispetto alla donazione del singolo arredo, per il quale l'amministrazione si riserva, in ogni caso, l'individuazione di una possibile collocazione.

Art. 5 - Opere d'arte

1. In caso di donazione di opera d'arte, il donante deve allegare all'istanza una relazione contenente la descrizione dettagliata dell'opera, misure, tecnica e materiali utilizzati per la realizzazione, titolo e riproduzione fotografica della stessa.
2. Compete al donante produrre anche una perizia giurata di un esperto atta a quantificare correttamente il valore del bene donato. E' fatta salva la possibilità per il Comune di rivolgersi ad esperti, interni o esterni all'amministrazione comunale, al fine di verificare la congruità della valutazione.
3. Deve risultare chiaramente la volontà del donante di cedere i connessi diritti di utilizzazione economica dell'opera quali i diritti di esposizione, i diritti di prestito e noleggio, i diritti di riproduzione e pubblicazione. Resta escluso il diritto morale d'autore ex l. 633/1941.
4. Il servizio comunale competente, nell'ambito della sua istruttoria, effettua una verifica preliminare della compatibilità economica della donazione tenendo conto anche dei costi da sostenere per la gestione e manutenzione dei beni e delle opere.

Art. 6 - Somme di denaro

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, possono presentare una proposta di donazione di somme di denaro, nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti.
2. Le donazioni di cui al comma precedente sono accettate con disposizione dirigenziale dal dirigente dell'ufficio responsabile dell'istruttoria, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo comma 3.
3. L'accettazione di donazioni aventi ad oggetto somme di denaro di importo pari o superiore a 5.000,00 euro viene disposta con deliberazione di Giunta comunale.

Art. 7 - Donazioni obbligatorie

1. Il donante può manifestare, in forma scritta, la volontà di obbligarsi, a titolo di liberalità, alla prestazione di una fornitura o di un servizio strumentale all'attività del Comune e della collettività, ovvero alla realizzazione di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale. Nella documentazione presentata a corredo dell'istanza deve essere precisamente indicata la tipologia di obbligazione e la modalità con la quale si intende attuarla.
2. La prestazione oggetto della donazione potrà essere resa direttamente dal donante ovvero da un terzo e qualora sia richiesto l'impiego di una ditta esecutrice, il Comune non instaura con quest'ultima alcun rapporto di committenza.
3. L'ufficio competente provvede a valutare le informazioni inerenti al profilo del donante, con riferimento alla sua capacità a contrarre, nonché alla verifica, rispetto all'eventuale soggetto esecutore del servizio:

- a) dei requisiti morali e tecnici, la cui sussistenza va verificata secondo quanto previsto dalla vigente normativa del Codice dei Contratti Pubblici;
 - b) di adeguata capacità a svolgere la prestazione;
 - c) del rispetto delle normative tecniche di settore e in materia di sicurezza sul lavoro;
 - d) della copertura assicurativa eventualmente richiesta.
4. Resta in ogni caso ferma l'estraneità dell'amministrazione comunale rispetto a ogni richiesta di risarcimento danni a terzi, nonché ad eventuali controversie che dovessero sorgere tra il donante e i propri dipendenti e/o il soggetto esecutore. Tale esclusione di responsabilità va espressamente disciplinata con apposita clausola contrattuale.
5. L'accettazione della liberalità avente ad oggetto la prestazione di una obbligazione di fare in capo al donante, indipendentemente dal valore, viene disposta con deliberazione della Giunta comunale, nel rispetto delle attività che sono riservate per legge alla Pubblica Amministrazione e che non possono essere svolte da terzi. A tal fine, il dirigente del Servizio competente che ha istruito il procedimento, correda la proposta di delibera di Giunta comunale di accettazione della donazione obbligatoria con apposita relazione illustrativa volta a descrivere la tipologia di prestazione che si intende accettare e ad attestare l'insussistenza di criticità.
6. Per l'ipotesi specifica della donazione di opera pubblica o di un suo lotto funzionale si rinvia a quanto previsto dal vigente Codice dei Contratti Pubblici. L'approvazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica avviene con Delibera di Giunta comunale mentre l'approvazione del progetto esecutivo è disposta con disposizione del dirigente del servizio competente.

Art. 8 - Donazione di diritti su beni immobili

1. In caso di donazione avente ad oggetto diritti su beni immobili, all'istanza scritta, attestante la volontà di donare, è correlata apposita documentazione tecnica e amministrativa nella quale viene espressamente individuato il diritto sul bene immobile oggetto di donazione.
2. Il dirigente competente, individuato a norma dell'art. 3 comma 4, provvede all'individuazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 per le conseguenti attività istruttorie. Compete al Consiglio comunale deliberare sull'accettazione della donazione.

Art. 9 – Donazioni modali

1. In caso di donazione con apposizione di un *modus*, cioè di un onere a carico del donatario, lo stesso deve essere dichiarato dal donante nell'istanza di donazione e regolato nel contratto o in apposita convenzione tra lo stesso donante e il Comune.
2. In ogni caso il *modus* non può essere finalizzato al perseguimento di uno scopo egoistico del donante ma può essere apposto a favore di tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni che il Comune eroga in favore della cittadinanza.

3. La donazione modale può riguardare anche beni immobili che determinano un arricchimento patrimoniale in favore del Comune, ma che sono vincolati da utilizzi, destinazioni d'uso e impieghi dichiarati dal donante.

4. Il Comune accetta le donazioni assoggettate a disposizioni modali a condizione che le finalità indicate dal donante siano lecite e non contrastino con le finalità istituzionali. Il Comune non è tenuto all'adempimento del *modus* oltre i limiti del valore della cosa donata.

Art. 10 - Contratto di donazione

1. Una volta disposta l'accettazione della donazione nelle forme sopra indicate, i rapporti con il soggetto donante vengono regolati da apposito contratto che disciplina, in particolare, i rispettivi profili di responsabilità e le correlate eventuali garanzie, i tempi e le modalità di consegna dei beni donati e l'eventuale attività di vigilanza comunale in fase di esecuzione.

2. La stipulazione del contratto di donazione avviene nel rispetto delle forme previste dalla legge, con atto pubblico notarile, sotto pena di nullità ai sensi dell'art. 782 del Codice Civile. La donazione di modico valore è valida, anche se manca l'atto pubblico, ai sensi dell'art. 783 del Codice Civile, purché vi sia stata la tradizione.

3. La donazione è soggetta al regime fiscale vigente al momento della stipula.

SEZIONE II – ISTITUZIONE DI EREDE E LEGATO

Art. 11 - Eredità e legati testamentari

1. Nel caso di successioni disposte con testamento in cui il Comune di Napoli risulti nominato erede per la totalità o per quota parte del patrimonio del *de cuius*, ovvero nel caso di legato, l'istruttoria del procedimento è volta ad attivare le necessarie procedure previste dal Codice civile.

2. Resta salva la quota di legittima riservata ai legittimari.

Art. 12 – Procedimento

1. All'apertura della successione, il Comune può assumere la qualifica di chiamato all'eredità. L'accettazione, che deve avvenire con beneficio di inventario ai sensi dell'art. 473 del cod.civ. o la rinuncia all'eredità, devono essere preceduti da apposita deliberazione degli organi di governo competenti ai sensi del successivo comma 3 del presente articolo.

2. Il Comune può, altresì, essere istituito legatario di beni specifici o di diritti del testatore. Il legato può avere efficacia diretta nel caso in cui abbia ad oggetto la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore ovvero efficacia obbligatoria quando il soddisfacimento del legatario passa attraverso l'adempimento di uno specifico obbligo imposto dal testatore all'onere. In tal caso, deve essere verificato che l'onere imposto a carico del legatario sia lecito, non contrasti con le finalità istituzionali e non risulti particolarmente gravoso per l'Ente, nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità. Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunciare, ai sensi dell'art. 649 cod. civ. Al fine di evitare incertezza sulla titolarità dei beni e/o dei diritti oggetto del legato, la

presa d'atto del legato o la sua rinuncia devono essere preceduti da apposita deliberazione degli organi di governo competenti ai sensi del successivo comma 3 del presente articolo.

3. La valutazione dell'interesse pubblico circa l'accettazione o la rinuncia dell'eredità, ovvero la presa d'atto del legato o la rinuncia allo stesso sono di competenza del Consiglio Comunale, qualora l'eredità/legato sia costituito da beni immobili, diritti reali oppure congiuntamente da beni immobili e mobili. Esclusi tali casi, la competenza è della Giunta Comunale.

4. La decisione dell'organo di governo tiene conto delle risultanze dell'istruttoria condotta dal Servizio comunale individuato quale competente per materia, contenute in apposita relazione illustrativa allegata alla proposta di Delibera. Nell'istruttoria, da condurre in collaborazione con l'Avvocatura Comunale, sono accuratamente considerati gli aspetti di fatto e di diritto che determinano la convenienza o meno per l'Amministrazione di accettare l'eredità a cui è chiamata ovvero di rinunciare al legato.

5. L'accettazione dell'eredità, con beneficio d'inventario, ovvero la rinuncia al legato devono avvenire in forma espressa, ossia attraverso atto pubblico notarile o dichiarazione di accettazione depositata presso la Cancelleria del Tribunale nel cui circondario si è aperta la successione.

6. Il Comune può avvalersi dell'assistenza di un Notaio all'uopo nominato, anche per le fasi successive all'accettazione dell'eredità o alla presa d'atto del legato.

CAPO III –MECENATISMO CULTURALE

Art. 13 - Mecenatismo culturale e art bonus

1. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo gli atti di mecenatismo culturale e le elargizioni liberali in denaro effettuate ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge n. 106/2014, per le quali è possibile attivare l'incentivo fiscale del cd. Art Bonus, per interventi di:

a) manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, così come definiti dall'art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, appartenenti ad un soggetto pubblico;

b) sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrale, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti;

c) realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

2. Ai fini della realizzazione degli atti di mecenatismo culturale cui al comma 1, ad iniziativa privata, i soggetti interessati possono presentare istanza scritta, corredata dalla relativa progettazione.

3. Gli interventi di mecenatismo in parola possono essere, altresì, promossi dalla Giunta Comunale attivando procedure di raccolta fondi di c.d. crowdfunding da parte di soggetti pubblici e privati, qualora dalla previa istruttoria emerga la concreta possibilità che il ricorso a tale istituto consentirà di raccogliere erogazioni liberali in misura sufficiente a finanziare gli interventi. In caso di raccolta di erogazioni di importo complessivo inferiore a quello necessario, qualora non sia possibile finanziare in modalità alternative la parte residua e vi siano altri beni, può essere richiesto ai soggetti finanziatori il consenso a destinare le erogazioni liberali ad uno o più di questi ulteriori interventi o, in alternativa, il Comune procede all'indizione di apposito Avviso.

4. Il Comune di Napoli comunica al Ministero della Cultura l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute con l'art. bonus, provvede a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione.

Art. 14 - Procedura

1. La Giunta comunale si riserva, con propria deliberazione, l'indicazione di priorità nella valorizzazione del patrimonio culturale, fermo restando quanto previsto nel presente articolo. Nei casi di presentazione dell'istanza da parte dei mecenati, si segue l'iter procedurale indicato all'articolo 3, commi 3 e 4 del presente Regolamento, ai fini dell'individuazione del Servizio competente preposto all'istruttoria.

2. Il dirigente del Servizio competente, ricevuta la proposta di intervento corredata di progetto di adeguato livello, valutata la completezza della documentazione a corredo, comprensiva della stima del valore economico dell'intervento e:

a) verifica, anche avvalendosi del supporto tecnico di eventuali altri uffici competenti, la fattibilità tecnica ed economica della proposta di mecenatismo culturale presentata all'Amministrazione. Nei casi in cui il valore dell'intervento sia superiore o uguale a € 40.000,00 la Giunta comunale, con propria deliberazione, ne dichiara l'interesse pubblico ed eventualmente emana specifici indirizzi per la redazione dell'accordo convenzionale; in caso di interventi di importo inferiore a € 40.000,00 il dirigente acquisisce l'indirizzo dell'amministrazione dal Capo di Gabinetto del Sindaco;

b) sottopone il progetto ai Servizi/Enti competenti ai fini dell'acquisizione dei necessari pareri o atti di assenso comunque denominati, nei casi in cui la normativa lo richieda;

c) in caso di proposta di intervento del valore inferiore a € 40.000,00 provvede a rendere noto sul portale istituzionale una comunicazione di avvenuta ricezione della suddetta istanza

di mecenatismo; in caso di proposta di intervento di importo superiore o uguale a € 40.000,00 provvede alla pubblicazione, per almeno 15 giorni naturali e consecutivi, sul portale istituzionale dell'Ente di un avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di eventuali proposte migliorative da parte di altri soggetti, pubblici o privati, interessati a realizzare il medesimo intervento, e contenente i criteri di valutazione;

d) nomina, ove lo ritenga necessario, il responsabile del procedimento che, in caso di procedura comparativa, provvede alla valutazione di tutte le proposte eventualmente pervenute, sulla base dei criteri di valutazione indicati nell'avviso pubblico, e individua quella ritenuta più idonea a perseguire l'interesse pubblico, anche in termini di vantaggio per l'Ente e per la Città. In caso di proposte migliorative, resta ferma la facoltà per il primo proponente di esercitare il diritto di prelazione. In caso di parità di punteggio, sarà preferita la proposta ricevuta per prima, secondo l'ordine cronologico di ricezione;

e) in caso di procedure particolarmente complesse, può nominare una Commissione di tre esperti, presieduta da un dipendente comunale, con specifica competenza in materia. L'eventuale nomina di soggetti esterni avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità e rotazione degli incarichi con partecipazione a titolo gratuito; approva con proprio provvedimento la migliore proposta individuata in esito alla procedura comparativa;

f) adotta apposita disposizione dirigenziale di chiusura del procedimento con cui dà atto delle motivazioni giuridiche sottese all'accettazione o al rigetto dell'intervento di mecenatismo ovvero prende atto dell'intervenuta rinuncia da parte del proponente;

g) stipula specifica convenzione come disciplinata dall'art. 15 del presente Regolamento.

Art. 15 - Convenzione

1. Il rapporto con il soggetto proponente è regolato mediante apposita convenzione, stipulata previa verifica della capacità a contrarre di tale soggetto e dell'eventuale ditta esecutrice, nonché del possesso dei requisiti morali e tecnici. La convenzione relativa alla proposta di intervento di importo superiore ad € 250.000,00 deve essere preceduta dagli opportuni controlli previsti dal vigente Codice dei Contratti Pubblici.

2. La convenzione, il cui schema è approvato con disposizione del dirigente del Servizio competente, disciplina, in particolare, i rispettivi profili di responsabilità, i tempi e le modalità di esecuzione dell'intervento, l'attività di vigilanza comunale in fase di esecuzione, nonché prevede la possibilità per il Comune di recedere dalla stessa per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, previa tempestiva comunicazione al soggetto affidatario. La stessa convenzione, soggetta al regime fiscale vigente al momento della sottoscrizione, va redatta per scrittura privata semplice e inviata al Servizio Contratti ai fini della repertoriazione.

3. La mancata ottemperanza alla normativa vigente, alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, il mancato rispetto della Convenzione e/o di eventuali ulteriori prescrizioni contenute nella delibera di Giunta o di eventuali richieste dell'Amministrazione comunale formulate in corso di realizzazione, comportano la decadenza, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento, della convenzione stessa e l'eventuale attivazione, da parte

dell'Amministrazione comunale, dell'azione legale di risarcimento per gli eventuali danni derivanti dalle violazioni rilevate o cagionati nell'attuazione della convenzione.

4. Il soggetto affidatario assume a proprio carico ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni derivanti dall'esecuzione degli interventi autorizzati o dalla loro imperfetta e/o incompleta realizzazione e stipula, altresì, attraverso la ditta esecutrice, polizza assicurativa pari al 10% del valore dell'intervento. Trova applicazione, in quanto compatibile, il vigente Codice dei Contratti Pubblici.

5. La corretta esecuzione dell'intervento viene comprovata dal rilascio di apposito certificato di regolare esecuzione.

Art. 16 - Canone Unico

1. In caso di occupazione di suolo pubblico, agli interventi di cui al presente regolamento si applica la normativa di cui al regolamento sul canone unico previsto dall'articolo 1, commi da 816 a 836, della legge n. 160/2019, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 28/07/2021.

2. Si applicano, per quanto compatibili, le esenzioni di cui all'art. 41 del suddetto regolamento sul canone unico.

Art. 17 - Modalità di ringraziamento e Albo dei Mecenati

1. L'amministrazione comunale può prevedere forme di ringraziamento pubblico a titolo di riconoscimento morale o ideale, anche con menzione sul sito istituzionale dell'ente, previa acquisizione di formale liberatoria da parte del mecenate interessato.

2. È consentita, altresì, l'apposizione di una targa di ringraziamento, priva di riferimenti a carattere commerciale o di marketing. Il riconoscimento non dovrà, in ogni caso, assumere i connotati di una sponsorizzazione e, pertanto, è escluso qualsiasi riferimento a loghi, marchi, attività, prodotti o ad altri elementi di natura commerciale dai quali possa derivare un ritorno di immagine.

3. L'Amministrazione predispone un albo dei mecenati, in cui inserire i dati relativi al valore della liberalità, data della convenzione/elargizione e il consenso rilasciato dagli stessi al trattamento dei dati.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Contratti gratuiti

1. I singoli servizi comunali competenti possono procedere all'affidamento di contratti pubblici a titolo gratuito, esclusi dall'ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, nel rispetto dei principi generali di legalità, trasparenza e concorrenza, dell'obbligo generale di motivazione, di verifica della sussistenza delle cause di esclusione, del rispetto della disciplina del conflitto di interesse, della verifica circa la competenza, affidabilità e adeguatezza dell'operatore economico, di trasparenza.

2. Si applica, in quanto compatibile, l'iter procedurale di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

Art. 19 - Tempi procedurali

1. I procedimenti di cui al presente Regolamento, fatti salvi quelli previsti per le accettazioni di eredità o rinuncia al legato, si concludono nel termine di 90 giorni a partire dalla data di ricevimento della domanda, salva la sospensione dei termini in caso di richiesta di integrazione documentale.

2. In considerazione della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità dell'intervento, il responsabile del procedimento può, motivatamente, prevedere un termine diverso, comunque non superiore a 180 giorni.

3. Ai fini del rispetto dei termini di cui ai commi precedenti non si computano i tempi connessi all'adozione degli atti deliberativi o degli atti di indirizzo da parte dei competenti organi politici.

Art. 20 - Trasparenza

1. Allo scopo di garantire la massima trasparenza, il Comune di Napoli pubblica entro il 30 giugno di ogni anno, sul sito web nella sezione Amministrazione trasparente, un prospetto riassuntivo delle liberalità ricevute, istruite e concluse positivamente nell'anno precedente.

2. A tal fine, ogni ufficio competente individuato a norma dell'art. 3 del presente Regolamento comunica, a mezzo protocollo, al Servizio Contratti l'esito del procedimento, allegando i relativi atti di procedura. Va comunicato l'esito del procedimento anche se negativo.

3. I contratti gratuiti vanno pubblicati, a cura dei singoli servizi competenti, in "Amministrazione trasparente", "Bandi di gara e contratti" sottosezione "Contratti esclusi", indicando i seguenti elementi minimi: la struttura proponente; l'oggetto dell'accordo/affidamento; l'affidatario/assegnatario; gli estremi della decisione di dare avvio alla procedura o atto di analogo tenore.

Art. 21 - Trattamento dati personali

1. Nel rispetto del Reg. UE 2016/679 e del Codice Privacy così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati dal Comune di Napoli, in veste di Titolare del trattamento dati, esclusivamente per le finalità in esso previste attraverso il personale degli Uffici e delle Strutture competenti a ciò espressamente autorizzati.

2. I dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione in relazione alle finalità relative alle procedure disciplinate dal presente Regolamento.

3. Spettano agli interessati i diritti loro riconosciuti dagli articoli da 15 a 22 del Reg. 2016/679/UE.

Art. 22 - Normativa di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa di settore vigente in materia.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono da intendersi automaticamente modificate qualora intervengano modifiche delle normative nazionali fondamento e presupposto delle stesse.
3. Del presente Regolamento è data opportuna pubblicità mediante la pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale dell'Ente.

Art. 23 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dall'esecutività della delibera che lo approva.

*Firmato digitalmente**
Il Dirigente
Giusy Terracciano Ficca

** Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7.3.2005, n. 82 e s.m.i.(CAD*



Area Segreteria Generale
Servizio Contratti

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modifica al Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 77/2022.

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ED ESPERIENZA MATURATA

L'introduzione, nel 2022, del suddetto Regolamento è stata accolta con particolare entusiasmo dalla cittadinanza la quale ha mostrato, sin da subito, un forte interesse a donare beni e utilità all'Amministrazione Comunale.

Basti pensare che dall'entrata in vigore del Regolamento ad oggi sono pervenute ben 82 proposte di donazione/mecenatismo.

Con grande soddisfazione si deve leggere anche quanto da ultimo riportato nelle FAQ dell'8.4.2025 in cui l'ANAC chiarisce che le donazioni ricevute da privati, ai sensi dell'art. 8, co. 3, del D.Lgs. 36/2023, rientrano nell'area di rischio generale "*Contratti pubblici*" per le quali occorre programmare, quali possibili misure di prevenzione, idonee a garantire imparzialità e trasparenza in tutte le procedure afferenti alla fase di selezione, accettazione e successiva gestione dei beni donati:

- l'adozione di un **regolamento** che disciplini gli aspetti attuativi dell'acquisizione di beni o prestazioni senza esborso di somme di denaro (quali requisiti di ammissibilità della donazione, eventuali profili di conflitto d'interesse e relative misure di prevenzione) e assicurarne la pubblicazione nella sezione "*Amministrazione trasparente*" sottosezione "*Atti generali*" ai sensi dell'art. 12, d.lgs. 33/2013;
- la sottoscrizione di **atti convenzionali** ispirati a trasparenza e parità di trattamento con gli operatori economici che effettuano donazioni;

Servizio Contratti - Area Segreteria Generale - Palazzo San Giacomo 80133 – Napoli – 081 7954501
mail: servizio.contratti@comune.napoli.it – pec: servizio.contratti@pec.comune.napoli.it

- l'elaborazione di un **prospetto riassuntivo delle liberalità ricevute** da pubblicare su base semestrale/annuale sul sito istituzionale dell'ente, nella sottosezione "*Altri contenuti*" – "*Dati ulteriori*" della sezione "*Amministrazione Trasparente*" provvedendo all'anonimizzazione dei dati personali;

- la pubblicazione di **avvisi o inviti**.

Tutte misure già immaginate dall'Amministrazione Comunale nel 2022, ben prima, dunque, della pubblicazione delle suddette FAQ.

MOTIVI SOTTESI ALLA PROPOSTA DI MODIFICA

La proposta di apportare modifiche al Regolamento sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 77/2022, nasce, quindi, dalla duplice esigenza di adeguare la previsione regolamentare alla nuova normativa in tema di Contratti Pubblici, come modificata con D.Lgs 36/2023, successivamente integrato con il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, nonché di risolvere talune difficoltà operative incontrate nella fase di attuazione del suddetto Regolamento e dare seguito alla nuova articolazione dei Servizi dell'Amministrazione Comunale.

Si intende, ad ogni buon conto, rimanere fedeli alla ratio originaria che aveva portato all'adozione del Regolamento in parola, ovvero quella di promuovere il principio di sussidiarietà orizzontale, in attuazione degli articoli 118, comma 5 e 117, comma 6 della Costituzione ed incentivare le erogazioni liberali da parte dei privati senza incorrere in eventi corruttivi.

Lo scopo ultimo delle modifiche proposte è quello di migliorare e rafforzare alcuni aspetti del Regolamento, fermi restando i punti individuati dall'Anac quali possibili misure di prevenzione dell'anticorruzione di cui il Comune ha già rappresentato un esempio virtuoso.

INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLA FATTISPECIE

Occorre evidenziare, in primis, la differenza sussistente tra contratti gratuiti, liberalità e donazioni.

Quando si parla di donazione, infatti, si è portati a considerare quale elemento prioritario la gratuità dell'atto, non essendo previsto nei confronti del donante alcun corrispettivo. Tuttavia, non tutti i contratti gratuiti sono donazioni, dovendo, perché si possa parlare di donazione, sussistere l'assenza di un interesse economico, anche indiretto del donante con ciò determinando una netta demarcazione rispetto ad altri contratti che, pur essendo a titolo gratuito, sono caratterizzati dalla presenza di un interesse economico.

Nello specifico:

1. nel **negozio gratuito**, a differenza di quello oneroso, il sacrificio patrimoniale è posto a carico di una sola delle parti;
- 2 sono **liberalità** gli atti che determinano l'impoverimento di chi li compie ed il correlativo arricchimento di chi li riceve, senza che ciò derivi dall'adempimento di un'obbligazione, neanche naturale;
3. la **donazione** è il contratto consensuale con cui una parte arricchisce l'altra, disponendo in suo favore di un diritto (*donazione reale*) o assumendo verso la stessa un'obbligazione (*donazione obbligatoria*).

I negozi gratuiti, dunque, rappresentano il *genus* nel quale è possibile collocare tutte quelle manifestazioni di volontà negoziale che, pur comportando un sacrificio economico solo a carico di una delle parti, difettano dello spirito di liberalità. Come chiarito da rilevante giurisprudenza (*ex multis Cass. civ., sez. II, sent. n. 24866, 23 novembre 2006*), non ogni atto a titolo gratuito è necessariamente liberale. Viceversa, tutte le liberalità sono gratuite, e per questo, si può affermare che esse sono una *species* del *genus* negozi gratuiti.

La donazione, invece, comprende in sé ambedue i caratteri della gratuità e della liberalità, in quanto il donante non riceve un corrispettivo, così come accade per i negozi gratuiti, ed il suo unico intento è l'arricchimento del donatario cui corrisponde il depauperamento del proprio patrimonio. La Cassazione (*ex multis Cass. civ., sez. II, sent. n. 6994, 26 maggio 2000*) ha affermato che se l'assenza di corrispettivo basta ad identificare un negozio come gratuito, la stessa non basta ad individuare i caratteri della donazione, la quale richiede un elemento soggettivo che consiste nella libera volontà di attribuire ad altri un vantaggio senza esservi costretti (spirito di liberalità o *animus donandi*), e un elemento oggettivo, che costituisce causa della donazione, rappresentato dall'effettivo decremento del patrimonio del donante e correlativo incremento di quello del donatario.

Affinché un atto dispositivo possa qualificarsi come donazione e possa, dunque, ricadere nell'ambito di applicazione del Regolamento in oggetto, non è sufficiente che il medesimo sia compiuto a titolo gratuito, ma occorre anche che la disposizione patrimoniale sia animata da spirito di liberalità (c.d. "*animus donandi*"), ossia sia effettuata a titolo di mera e spontanea elargizione.

Non può, tuttavia, affermarsi che liberalità e donazione coincidano, perché accanto alle liberalità donative (contratto di donazione previsto dall'art. 769 c.c.), esistono le liberalità cd. non donative che si caratterizzano per essere quei negozi giuridici con cui si producono gli effetti propri della donazione, pur non essendo tali sotto l'aspetto tecnico-giuridico. Tra queste rientrano principalmente le donazioni indirette (art. 809 c.c.) e le liberalità d'uso (art. 770, comma 2, c.c.).

Tale distinzione, lungi dal rappresentare una mera disamina teorica degli istituti summenzionati, ha delle ricadute pratiche, perché ci si è accorti, in fase di applicazione del Regolamento, soprattutto tenendo conto dell'attuale formulazione dell'art. 12, che non è

sempre facile demarcare il confine esistente tra le possibili fattispecie proposte dai privati e definire se la volontà sia quella di realizzare una liberalità o un intervento a titolo gratuito.

Alla luce dei suddetti approfondimenti e dell'esperienza maturata nella gestione delle istanze dei privati *medio tempore* pervenute, si ritiene, quindi, di fondamentale importanza proporre delle modifiche al Regolamento, in modo da: far emergere con chiarezza, che il CAPO II si occupa solo delle donazioni e della disciplina dell'eredità e dei legati testamentari; creare un CAPO nuovo da dedicare al mecenatismo nella sola accezione di mecenatismo culturale; creare una norma di rinvio nell'ambito delle disposizioni finali del Regolamento per la disciplina applicabile ai contratti gratuiti e prevedere che l'attività di coordinamento e smistamento delle pratiche di donazione e mecenatismo culturale continui a sussistere in capo al Servizio Contratti, cui sono confluite le funzioni dell'allora Servizio Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa, rimettendo, invece, direttamente alla competenza dei singoli servizi l'istruttoria e la finalizzazione dei contratti a titolo gratuito.

MODIFICHE PROPOSTE

Precisata la principale modifica proposta che impatta sull'ambito di applicazione del Regolamento, si illustrano, di seguito, le motivazioni sottese alle ulteriori modifiche proposte.

● Rispetto all'attuale CAPO I, la cui rubrica non è stata modificata

Alla luce del chiarimento sull'ambito di applicazione, si propone di:

1. modificare l'attuale art. 1, precisando, al comma 1, che il Regolamento si applica alle donazioni (eccetto che per le donazioni di idea progettuale come meglio spiegato infra) con una più ampia accezione delle donazioni obbligatorie; all'eredità e legati e al mecenatismo da intendersi nella sola accezione di mecenatismo culturale, mentre fuoriescono dall'ambito di applicazione, ai sensi del comma 4, le sponsorizzazioni e le attività di volontariato, come da vecchia formulazione, nonché gli interventi di street art che, per le loro specifiche caratteristiche, dovrebbero trovare applicazione in altro specifico Regolamento comunale;
2. modificare l'attuale comma 5, chiarendo che il presente regolamento si applica, in quanto compatibile, anche a tutti i contratti a titolo gratuito e non, come in passato, al solo comodato gratuito;
3. aggiungere un nuovo comma (comma 6) da dedicare alle donazioni afferenti al verde pubblico, che rappresentano una fattispecie del tutto peculiare. Infatti, dal punto di vista soggettivo, non necessita che il Servizio Contratti provveda all'individuazione del servizio competente che, come da relativi funzionigramma, non può che essere il Servizio Verde, il Servizio Grandi Parchi Urbani o la Municipalità territorialmente competente. Si è previsto,

dunque, che le donazioni afferenti al verde siano indirizzate direttamente al Responsabile di Area Ambiente per le valutazioni di competenza;

3. di conseguenza, modificare anche l'elenco delle definizioni contenuto nell'attuale art. 2, inserendo la definizione di contratto gratuito (lett. b) ed espungendo quella di comodato gratuito, aggiungendo la definizione di testamento (lett. f), accettazione con beneficio d'inventario (lett. g), legato (lett. h), nonché di mecenatismo culturale (lett. i).

● **Rispetto all'attuale CAPO II - SEZIONE I – DONAZIONI**

Si propone di:

1. modificare la rubrica del CAPO stesso inserendo anche la dicitura eredità e legati, dedicando a queste ultime due fattispecie una nuova Sezione II;
2. aggiornare l'art. 3, inserendo, al comma 1, un focus sulla distinzione tra donazione libera e modale, e aggiungendo un nuovo comma 2 dedicato alla capacità a disporre per donazione;
3. modificare, quindi, l'attuale comma 2 (nuovo comma 3) dell'art. 3 richiamando le attività di predisposizione delle modulistica-tipo che vengono espletate dal Servizio Contratti cui sono confluite le funzioni dell'allora competente Servizio Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa;
4. precisare che la verifica sul conflitto di interesse deve estendersi anche a quello meramente potenziale;
5. spostare l'attuale comma 5 dell'art. 3 – che si occupa degli arredi urbani - nell'art. 4, che definisce l'iter per le donazioni di beni mobili, mobili registrati e universalità di mobili, costituendo un nuovo comma 6 nel medesimo art. 4.

Con l'intento di dare seguito alle casistiche e alle problematiche che si sono affrontate in questi anni rispetto alla donazione di opera d'arte, si propone di introdurre, immediatamente dopo l'attuale articolo 4, un articolo dedicato specificamente alle donazioni di opere d'arte (nuovo articolo 5).

In particolare, ci si è resi conto che, per le specificità sottese alle donazioni di opere d'arte, non era pienamente sufficiente far rientrare l'istanza nell'ambito della donazione di bene mobile genericamente inteso, dovendo, piuttosto, valorizzare le modalità di stima del valore dell'opera e la valutazione circa la sussistenza o meno della modicità dichiarata dal donante. Di conseguenza, si propone di prevedere, nel nuovo articolo da aggiungere, tra le altre cose, che alle istanze di donazioni aventi ad oggetto opere d'arte sia allegata una perizia giurata di un esperto atta a quantificarne correttamente il valore, che possa essere anche esaminata da esperti nominati dal servizio preposto all'istruttoria.

Quanto alle donazioni di somme di denaro (attuale art. 5, nuovo art. 6), per omogeneità con

le altre ipotesi si propone che l'accettazione venga effettuata con disposizione dirigenziale del servizio competente. Si è espunto l'attuale comma 3, in quanto ripetitivo rispetto al nuovo art. 9 che si intende introdurre dedicato specificamente alle donazioni modali.

Si è, infine, proposto l'innalzamento della soglia superata la quale occorre l'intervento della Giunta Comunale facendola passare da 2.000 euro a 5.000 euro, alla luce delle nuove regole antiriciclaggio per l'utilizzo del denaro contante.

Quanto alle donazioni di servizi, si intende dare seguito alla disposizione normativa di cui all'art. 769 cod. civ in base alla quale la donazione può consistere non solo in un dare ma anche nell'assunzione di un'obbligazione in favore del Comune (*cd. donazione obbligatoria*). Tale "*facere*" può in realtà tradursi in un servizio, ma anche nell'assunzione di una fornitura, di un obbligo di effettuare un lavoro o una prestazione d'opera pubblica. In particolare, per l'opera pubblica da realizzare a totale carico della parte privata, si evidenzia che l'ipotesi è normativamente prevista dall'art. 56, comma 2 del D.Lgs 36/2023 in base al quale, per l'appunto, "*le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano anche al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto degli articoli 94, 95 e 98*". Pertanto, alla luce anche di un'analisi di benchmarking esterno con altre realtà comunali si propone di, fermo restando l'iter amministrativo che si era già in passato immaginato per le donazioni di servizi, modificare l'attuale articolo 6 (nuovo art. 7) estendendolo a tutte le donazioni obbligatorie genericamente intese, prevedendo, per la donazione di opera pubblica la necessità di approvazione del progetto con Delibera di Giunta Comunale.

Si propone, inoltre, di cassare l'attuale art. 7 rubricato Idee progettuali.

Ciò alla luce dell'orientamento dell'Anac (Atto del Presidente del 19.11.2021 e del 22.10.2025) che ha, in più occasioni, precisato che un Comune non può accettare la donazione di un progetto se questo implica poi, in caso di utilizzo, il pagamento di parcelle a favore dei progettisti. Nel caso di donazioni di progetti che non si configurano quali semplici proposte ideative, come avviene nei concorsi di idee, ma quali progetti veri e propri, e dunque rientranti nei servizi di ingegneria e architettura, occorre necessariamente il pagamento di parcelle ai progettisti. Viceversa, si avrebbe una violazione del principio di libera concorrenza e di equo compenso, poiché il corrispettivo da porre a base d'asta deve essere proporzionato alla qualità e quantità della prestazione resa.

Sul punto, è intervenuto anche l'art. 8, comma 2 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici in base al quale *le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione*.

Oltre alle suddette previsioni normative, da un punto di vista operativo si è notata, comunque, una notevole difficoltà interpretativa a comprendere la differenza tra idea progettuale e progettazione più avanzata, al punto che in questi anni non è stata conclusa positivamente alcuna pratica di siffatta natura.

Al fine di valorizzare l'*animus donandi* che sorregge causalmente le donazioni, si è ritenuto necessario inserire, altresì, un articolo dedicato alle donazioni modali (nuovo art. 9) che si caratterizzano per essere quelle donazioni a cui è apposto un *modus* dal donante.

Alla luce della *Cassazione* 8875/2024 che ribadisce la necessità che l'istituzione dell'onere sia sorretta anch'essa da spirito di liberalità, con tale proposta di modifica si intende far emergere che il *modus* non può esaurire il sacrificio economico del donante, ma deve anch'esso essere conforme all'interesse pubblico e può essere apposto per favorire iniziative, prodotti, beni, servizi e prestazioni che il Comune eroga alla cittadinanza (a titolo meramente esemplificativo, apposizione di un *modus* finalizzato a sostenere lo studio, l'integrazione di studenti disabili, a incrementare l'offerta formativa e a favorire l'innovazione tecnologica; per il finanziamento di eventi e attività di carattere culturale, sportivo e ricreativo organizzati dall'Ente; indirizzato al settore dell'assistenza sociale). Non può considerarsi, infatti, conforme alla causa della donazione un *modus* che vada, in ultima analisi, a perseguire un fine egoistico del donante stesso. La circostanza che il donante voglia collocare il bene donato in un luogo specifico non è giuridicamente inquadabile quale *modus*. Deve essere chiara la volontà donativa e, quindi, la voglia di arricchire il Comune di quel bene indipendentemente dal luogo in cui il bene verrebbe collocato. Le parti istanti non possono vincolare l'amministrazione comunale chiedendo che il bene donato sia espressamente destinato ad un luogo preciso, ma possono esprimere tale volontà soltanto sotto forma di desiderata.

Con riferimento all'attuale art. 9 (nuovo art. 10) dedicato al contratto di donazione, si propone di eliminare dal comma 2 il richiamo al rogito da effettuarsi dal Segretario Generale. Tale proposta nasce dall'esigenza di dare seguito a quanto previsto da una recente sentenza della Cassazione (*Cass. civ., Sez. II, Sent. 24/01/2024, n. 2360*), dove in un obiter si legge “*Quanto agli ufficiali della pubblica amministrazione, e precisamente per quanto concerne i segretari comunali e provinciali, la dizione di cui all'art. 97, co. 4, lett. c), del D. Lgs. n. 267/2000, permette che possano rogare su richiesta dell'ente i contratti nei quali l'ente è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente (formula che ripropone nella sostanza quanto già previsto dal RD n. 383/1934)*”. È quindi prevalsa la tesi che, alla luce delle norme in esame, i segretari comunali possano rogare solo atti nei quali l'ente locale fosse intervenuto come acquirente, restando però esclusa la possibilità di rogare donazioni, stante la specifica riserva ricavabile dall'art. 2699 c.c.

Si è voluto, poi, dedicare una sezione alla procedura di accettazione con beneficio d'inventario e ai legati testamentari (nuova SEZIONE II – ISTITUZIONE DI EREDE E LEGATO, suddivisa negli articoli 11 e 12). Nello specifico, anche alla luce della casistica intervenuta in questi ultimi anni, si è voluta meglio delineare la procedura da seguire, prevedendo il coinvolgimento della Giunta o del Consiglio Comunale a seconda dei beni facenti parte dell'asse ereditario o del legato con la previsione dell'assistenza di un Notaio nei casi indicati dalla legge.

● **Venendo alle modifiche di cui all'attuale CAPO II - SEZIONE II – MECENATISMO (nuovo CAPO III – MECENATISMO CULTURALE)**

In particolare, la proposta di modifica all'attuale art. 11 (nuovo art. 13) intende meglio chiarire il concetto di art bonus esplicitando che lo stesso non identifica un tipo di intervento, ma rappresenta l'agevolazione fiscale a cui si può accedere in caso di elargizioni liberali volte a finanziare gli specifici interventi di cui alla legge 106/2014.

Al fine di dare seguito alle indicazioni ministeriali si è proposto di inserire una modalità alternativa per consentire la distrazione delle somme al primo intervento immaginato in caso di insufficienza delle stesse (vedi comma 3 del nuovo art. 13) nonché l'inserimento di un nuovo comma 4 nell'attuale art. 13 per far emergere il collegamento che costantemente il Comune di Napoli è tenuto ad attuare con il Ministero della Cultura in materia di art bonus.

Inoltre, si propone:

1. l'eliminazione dell'attuale articolo 12 per le motivazioni sopra esposte nella parte dedicata all'inquadramento giuridico della fattispecie;
2. l'eliminazione dell'attuale art. 14, stante l'abrogazione del citato D.M. ad opera del nuovo Codice dei Contratti Pubblici;
3. la conferma dell'attuale art. 15 (spostato nel nuovo art. 17) e dell'iter procedurale di cui all'attuale art. 13 (nuovo art. 14), da rispettare per gli interventi di mecenatismo culturale;
4. la modifica degli attuali articoli 13 (nuovo art. 14) e 16 (nuovo art. 15) per meglio delineare i passaggi istruttori a cura del servizio contraente. Dal confronto intavolato con i servizi preposti all'istruttoria delle pratiche di mecenatismo, è emerso, infatti, che, in passato, non è risultata chiara la distinzione tra la chiusura della fase amministrativa procedurale (vecchia lettera f dell'art. 13) e la fase convenzionale (vecchia lettera g dell'art. 13 e art 16).

Per rendere omogenei i provvedimenti adottati da tutti i servizi preposti all'istruttoria, si propone, dunque, di precisare che la chiusura dell'iter amministrativo deve avvenire con *“apposita disposizione dirigenziale”*.

Inoltre, è risultato necessario esplicitare che, ai fini della conclusione dell'intero iter procedimentale il cui esito va comunicato al Servizio Contratti a norma dell'attuale art. 19

(nuovo art. 20), occorre adottare disposizione dirigenziale e stipulare la relativa convenzione di mecenatismo. A tal fine, si propone di modificare gli attuali commi 1 e 2 dell'art. 16 (nuovo art. 15) come segue:

- esplicitando che la convenzione deve essere sottoscritta tra le parti; se è di importo inferiore a 250.000 è possibile acquisire l'autodichiarazione sulla capacità a contrarre, mentre se di importo pari o superiore a 250.000 euro è necessario effettuare le verifiche di cui al Codice dei Contratti Pubblici;
- chiarendo che la convenzione stessa vada stipulata per scrittura privata semplice;
- indicando la necessità della trasmissione al Servizio Contratti ai fini della repertoriazione;
- aggiornando i riferimenti normativi di cui al vecchio comma 4.

● **Rispetto all'attuale CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI (nuovo CAPO IV)**

Ferma la necessità di aggiornare il Servizio richiamato all'attuale art. 19, comma 2 inserendo il Servizio Contratti in luogo del Servizio Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa, si propone di inserire, prima dell'attuale articolo 18 (nuovo art. 19), un articolo dedicato specificamente ai contratti a titolo gratuito.

In particolare, sul punto, occorre precisare che con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023), è stato normativizzato un principio di diritto prima solo desumibile dalla lettura in combinato disposto del codice civile e della legge n. 241/1990.

Con l'art. 8 del suddetto Codice dei Contratti Pubblici, rubricato "*Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito*", si è riconosciuta, infatti, alla P.A. la generale capacità negoziale e, dunque, la possibilità nell'ambito della sua attività contrattuale, di stipulare tutti i contratti, anche gratuiti e atipici.

Con riferimento ai contratti gratuiti, l'art. 13, comma 2, D.Lgs 36/2023 ha statuito poi che "*le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto*".

Sul punto, è, tuttavia, intervenuta anche l'ANAC, che, con il comunicato del 5 Giugno 2024, ha precisato che la previsione di esclusione non può dirsi incondizionata, dovendo trovare comunque applicazione i principi generali, anche di matrice comunitaria, che regolano l'operato delle stazioni appaltanti nel settore dell'evidenza pubblica e dell'utilizzo di risorse pubbliche. Orientamento che trova conforto anche nell'art. 13, comma 5 del D.Lgs 36/2023 che stabilisce che "*l'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3*".

Di conseguenza, si è ritenuto di esplicitare nel Regolamento, quanto chiarito dall'ANAC, introducendo un nuovo articolo 18, volto a stabilire che l'istruttoria afferente ai contratti gratuiti viene gestita sin dall'inizio dal servizio competente e non è veicolata dal Servizio

Contratti; la procedura da seguire, nella discrezionalità dei singoli dirigenti, deve essere rispettosa dei principi generali del codice dei contratti pubblici, fermo restando la possibilità di richiamare per analogia la procedura prevista per il mecenatismo culturale.

Al fine di dare seguito a quanto riportato in altro comunicato del Presidente dell'ANAC (del 24 maggio 2024) in tema di trasparenza, si è prevista anche l'introduzione, nell'attuale art. 19 (nuovo art. 20), di un comma 3 dedicato alle regole di trasparenza da rispettare per i contratti gratuiti.

Sotto questo ultimo profilo, atteso che il tema risulta di particolare interesse anche per il Servizio Anticorruzione e Trasparenza, si propone di immaginare la creazione di un flusso informativo che consentirebbe di confrontare i dati che detiene lo scrivente servizio con quelli da verificare in occasione della predisposizione della Relazione Annuale sulla Trasparenza a cura del suddetto Servizio Anticorruzione e Trasparenza.

In linea generale si rappresenta che è stato espunto qualsiasi richiamo specifico al Codice dei Contratti Pubblici sostituendo con la dicitura “*vigente Codice dei Contratti Pubblici*”. Tale modifica, unitamente all'introduzione del nuovo comma 2 dell'art. 22, consente un rinvio mobile alla fonte primaria e un adattamento automatico, senza necessità di modificare di volta in volta la fonte secondaria, anche quando, come accade di frequente per la materia della contrattualistica pubblica, ci sono continue modifiche normative.

Resta salva la tecnica utilizzata in passato, di rimettere ad una disposizione dirigenziale del Servizio Contratti, da adottare in data successiva all'adozione del Regolamento con Delibera di Consiglio Comunale, l'approvazione della modulistica aggiornata e delle relative istruzioni operative.

*Firmato digitalmente**
Il Dirigente
Giusy Terracciano Ficca

* *Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7.3.2005, n. 82 e s.m.i.(CAD*